

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1690 del 30/03/2017
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013. DITTA REBECCHI ANGELO & C. SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI" RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC), FRAZIONE SAN NAZZARO, VIA GRANELLI N. 15
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1750 del 30/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trenta MARZO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA REBECCHI ANGELO & C. SRL AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI " RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC), FRAZ. SAN NAZZARO, VIA GRANELLI N. 15

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *" Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta **Rebecchi Angelo & C. SRL**, trasmessa dallo Sportello Unico dell'Unione Bassa Val d'Arda Fiume Po con nota del 28.11.2016 (prot. ARPAE n.13306 in data 29 novembre 2016), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "riparazione veicoli industriali" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
 - per aderire all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dal Suap competente rispettivamente con note del 20.12.2016 (prot. Arpae n. 14139) e del 01.02.2017 (prot. n. 1143) con cui la Ditta ha comunicato, tra le altre cose, che l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera è stata inoltrata ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;

PRESO ATTO che:

- le emissioni in atmosfera sono rappresentate da un camino denominato E1 adibito all'aspirazione dei fumi di scarico (postazioni di riparazione automezzi);
- la Ditta comunica che potranno essere effettuate delle *"...piccole operazioni di saldatura ad arco diretto con elettrodo fusibile..."* non tecnicamente convogliabili, a causa della tipologia degli interventi che dovranno essere effettuati sui mezzi che non possono essere spostati;
- la Ditta dichiara inoltre la presenza di un'attività di lavorazioni meccaniche (tornitura, foratura, rettifica teste e fresatura) appartenente all'elenco delle attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- viene dichiarata un'emissione di COV derivante dall'utilizzo di due macchine (una lavapezzi ed una lavafreni) il pari a 9 kg/anno per il lavaggio; il proponente riferisce che dette macchine saranno oggetto di manutenzione di un soggetto terzo che si occuperà del riempimento del solvente pulito e della rimozione del solvente esausto;
- le acque reflue industriali, provenienti dal lavaggio dei pezzi meccanici dei veicoli, vengo trattati mediante un sistema costituito da: vasca di decantazione, deoleatore gravimetrico, pozzettone con filtro a coalescenza (di prossima realizzazione), vasca di accumulo/omogeneizzazione e impianto chimico-fisico "BREAKTANK";

- lo scarico di acque reflue industriali in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapita in pubblica fognatura (pubblica fognatura di Via Granelli) unitamente alle acque reflue domestiche;
- lo scarico di acque reflue industriali è dotato di pozzetto di campionamento fiscale indicato come "pozzetto di ispezione" nella Tavola 01 PANIMETRIA SCARICHI del 18/11/2016 allagata all'istanza di AUA;
- lo scarico nella pubblica fognatura di Via Po non è soggetto ad autorizzazione in quanto è costituito presso lo stabilimento è presente un ulteriore scarico in pubblica fognatura non soggetto ad autorizzazione in quanto è costituito da acque reflue domestiche (servizi igienici), meteoriche di dilavamento e pluviali;

Richiamato in particolare il parere espresso dall'Azienda USL in data 8 marzo 2017 con prot. 20826 (acquisito agli atti in data 9 marzo 2017 con prot. n. 2706);

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 9 marzo 2017- acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta **REBECCHI ANGELO & C. SRL.** - per l'attività di "riparazione veicoli industriali" svolta nello stabilimento ubicato in Comune Monticelli d'Ongina (PC), Frazione San Nazaro, via Granelli n. 15 - dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con DDG n. 75 del 13 luglio 2016;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **REBECCHI ANGELO & C. SRL.** per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune Monticelli d'Ongina (PC), Frazione San Nazaro, via Granelli n. 15;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 ,e n. 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **REBECCHI ANGELO & C. SRL** (C. FISC.001212300338), avente sede legale in Comune di Monticelli d'Ongina (PC) Fraz. San Nazzaro, via Granelli 15, per l'attività di "riparazione veicoli industriali" svolta nello stabilimento sito in Comune Monticelli d'Ongina, Fraz San Nazzaro, Via Granelli n. 15 (PC), (che è anche sede legale) Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06;
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO AUTOMEZZI

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m

- a) l'aspirazione dei fumi di scarico che danno luogo all'emissione E1 deve avvenire mediante apposite manichette e gli inquinanti devono essere convogliati all'esterno;
 - b) devono essere adottati accorgimenti al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse;
 - c) il gestore non deve superare un consumo annuo massimo di 250 kg/anno di solvente per il lavaggio;
 - d) i giorni di utilizzo della macchina lavapezzi e della macchina lavafreni ed i consumi mensili di solvente impiegati, validati da appositi giustificativi forniti dal soggetto incaricato alla manutenzione delle macchine, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
 - e) il gestore non deve superare un consumo annuo di prodotti per saldatura (elettrodi e filo) pari a 20 kg/anno;
 - f) i consumi mensili di prodotti per la saldatura impiegati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'arpae nodo di piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
 - g) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a due mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - h) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti nuovi degli impianti è fissato a tre mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - i) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, ed all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- 3) **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali, il rispetto, nel pozzetto di campionamento fiscale, dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
 - 4) **di impartire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti **prescrizioni**:

a) il pozzetto di campionamento fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;

b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 2. non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;

c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;

d) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, deve essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dallo stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

e) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Monticelli d'Ongina, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

f) ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, è vietato lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili con il sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione;

5) **fa salvo che:**

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;
- quanto riportato nel parere formulato dal Dipartimento di Sanità Pubblica per la protezione dei lavoratori con nota 8.3.2017 n. 20826; **qualora il gestore intendesse optare per un impianto di aspirazione fisso con convogliamento all'esterno, dovrà attivarsi ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del DPR 59/13;**
- che presso lo stabilimento devono essere tenute le schede di sicurezza aggiornate delle materie prime conformemente al regolamento REACH/CLP;

6) **Dato atto che:**

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.